

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. IV-*bis*
n. 10

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR **FRANCESCO DE LORENZO**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELLA SANITÀ *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI **GIOVANNI MARONE**, **ULISSE BIASI**, **ANNA DI LICOSA MATARAZZO**, **AURELIO FOGLI**, **JOHN GILBERT MARAZZINI**, **CARLO STUCCHI**, **VITTORIO BUDA** E **ATTILIO CONSONNI**

ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti) e precisamente: il dottor Francesco DE LORENZO e i signori Giovanni MARONE, Anna DI LICOSA MATARAZZO, Aurelio FOGLI, John Gilbert MARAZZINI, Carlo STUCCHI, Vittorio BUDA e Attilio CONSONNI per entrambi i capi di imputazione; il signor Ulisse Biasi per il secondo capo di imputazione.

Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli

il 29 novembre 1994

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Napoli, 29 novembre 1994

A norma dell'articolo 8 L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, trasmetto gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di DE LORENZO Francesco + 8 (vicenda COCA COLA).

Trattasi di procedimento sorto nell'ambito delle più ampie indagini a carico di DE LORENZO Francesco, nella sua qualità di Ministro della sanità, per il quale il Senato ha già concesso autorizzazione a procedere nei confronti di DE LORENZO Francesco, BRENNI Antonio ed ACAMPORA Pasquale, inizialmente, e nei confronti di ADES Armando Giovanni + 135.

Con ossequi.

Il Pubblico Ministero
(F.to dott. Alfonso D'AVINO)

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (ex articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Napoli, 24 novembre 1994

In data 26-9-94 la Procura della Repubblica in sede trasmetteva a questo Collegio per competenza gli atti del procedimento penale n° 12373/94, nei confronti di DE LORENZO Francesco ed altri, relativi ad accertamenti in ordine alla "Coca Cola Light".

Detto procedimento era sorto come stralcio da quello principale n° 8704/93, essendo necessari accertamenti ulteriori con riferimento ad episodi delittuosi acclarati nella fase pressochè terminale delle indagini preliminari di cui al citato fascicolo, e prima della decisione della Suprema Corte di Cassazione in data 20-7-94, con la quale si statuiva la competenza di questo Collegio in ordine al procedimento principale stesso.


E' di tutta evidenza, pertanto, che la rimessione degli atti a questo Collegio da parte del PM, ai sensi dell'art. 6 L. 1/89, radichi la competenza di esso qualora gli atti trasmessi concernano i reati di cui all'art. 96 della Costituzione.

E' altrettanto evidente che trattandosi nella fattispecie di vicende del tutto analoghe ad altre di cui al decreto di rinvio a giudizio del procedimento principale sulla "Sanita", in ordine al quale e' intervenuta la citata sentenza della Cassazione, deve affermarsi che anche relativamente ai fatti oggetto dell'attuale indagine debba ravvisarsi la configurazione di un "reato ministeriale".

Invero la Suprema Corte ha affermato che tale categoria non deve intendersi in senso restrittivo, bensì in essa vanno ricondotti, oltre gli atti tipici e formali con cui si esprime l'attività del ministro, anche tutte quelle condotte "che siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto". Rileva pertanto esclusivamente il rapporto oggettivo e strumentale tra la condotta e l'esercizio delle funzioni di Ministro, inteso quest'ultimo, non solo come organo di governo, ma anche come organo amministrativo e come tale destinatario, come ogni Pubblico Ufficiale, di quei doveri di imparzialità, correttezza, fedeltà ed onestà che dovrebbero caratterizzare la Pubblica Amministrazione.

Ne' vale a far venir meno il predetto rapporto la realizzazione di condotte illecite a mezzo di funzionari, o collaboratori inseriti nella struttura organizzativa o funzionale di un ministero, giacché il diritto e la facoltà di intervento sono comunque espressioni del potere esplicito da un Ministro nell'esercizio delle sue funzioni e nella direzione del suo dicastero.

Anche l'utilizzazione di collaboratori esterni per il conseguimento del profitto non esclude la configurazione del reato ministeriale che si consuma attraverso l'asservimento delle



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubbliche funzioni esercitate ad interessi personali, di un partito politico o di una impresa privata, violando in tal modo il dovere di imparzialità proprio della funzione.

Quanto alla sussistenza delle condizioni per la richiesta dell'autorizzazione a procedere, si osserva che in relazione alle attuali vicende la Procura della Repubblica aveva già svolto delle indagini processuali, prima della sentenza chiarificatrice della Suprema Corte; esse allo stato appaiono pienamente utilizzabili e funzionali per l'accertamento della sussistenza di quel "fumus" circa la configurazione di reati ministeriali, propedeutica alla richiesta di autorizzazione a procedere ed al compimento delle effettive indagini, che potranno poi essere effettuate solo nel caso di esito positivo della richiesta.

Orbene, dagli atti processuali emerge con evidenza che la condotta contestata al De Lorenzo non è certamente stata posta in essere per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante (quale la salute pubblica), ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico (quali la tutela e il diritto all'informazione del cittadino) nell'esercizio della funzione di Governo, bensì egli ha agito per fini e tornaconti esclusivamente personali e pertanto non coincidenti con quelli istituzionalmente inerenti alla sua carica.

La proposta argomentazione trova fondamento anche nella circostanza della individuazione di un reato ministeriale già effettuata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite e dall'autorizzazione a procedere già concessa dal Parlamento in ordine a vicende del tutto analoghe, per le quali è ormai anche intervenuto il recente rinvio a giudizio del De Lorenzo.

Si ritiene, inoltre, che la cognizione di questo Ufficio si dispieghi anche per tutte le posizioni processuali differenti da quella del De Lorenzo Francesco, giacché fra esse vi è un pacifico rapporto di concorso nel reato.

Opina infatti questo Collegio che anche per gli indagati cd. "laici" la procedura segua lo schema delineato dall'art. 8 legge cost. 1/89 e che pertanto necessiti l'autorizzazione di cui all'art. 96 della Costituzione.

Tanto si desume, invero, già dal tenore della predetta legge, la quale riferisce la potestà di autorizzazione a procedere anche all'ipotesi in cui il procedimento riguardi altresì "soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati".

Ancor più chiaramente, l'art. 4 comma 2 legge 219/89 prevede che nel caso in cui l'autorizzazione a procedere sia negata ed il procedimento riguardi un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, la Camera competente indichi "a quale concorrente, anche se non Ministro né Parlamentare, necessiti l'autorizzazione ex art. 96 Costituzione".



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La vicenda in esame ha come scenario di fondo quello del vasto sistema di "mazzette" erogate a De Lorenzo Francesco da parte di imprenditori farmaceutici ed in genere da parte di imprenditori che avevano comunque rapporti col Ministero della Sanità; detto scenario è stato possibile delinearlo sulla scorta delle dichiarazioni rese da MARONE Giovanni (ex segretario particolare del Ministro De Lorenzo) sia al Pm di Napoli che al PM di Milano. Da Marone, attraverso articolate investigazioni, si è risaliti ad un numero impressionante di imprenditori dei più disparati settori (farmaceutici, alimentari, pubblicitari ecc.), i quali letteralmente "compravano" i favori di De Lorenzo mediante elargizioni di varia natura che lo stesso Marone ha individuato fin dai primi interrogatori.

In sostanza, alcuni offrivano somme in contanti, altri versavano all'estero (sul c/c 8777 della Banca BRUXELLES LAMBERT di Ginevra), altri pagavano spese elettorali di De Lorenzo, altri ancora pagavano fatture emesse da tipografie creditrici di De Lorenzo per manifesti elettorali, altri versavano contributi ad associazioni e/o istituzioni "vicine" al predetto, e così via.

o o o o o o o o o o o o

Quanto alla vicenda in esame, essa si riallaccia per l'appunto alle tipologie dei versamenti da ultime citate.

Essa viene alla luce a causa degli accertamenti sulla tipografia "Simeone" di Biasi Ulisse.

Secondo la ricostruzione operata sulla base delle dichiarazioni di Marone e delle confessioni di Biasi, quest'ultimo nel corso degli anni ha effettuato vari lavori tipografici nell'interesse di De Lorenzo, rimanendo creditore, pertanto, di cospicue somme. Di converso, vi erano diversi imprenditori che, da un lato, avevano "l'esigenza" di versare delle "mazzette" a De Lorenzo, e, dall'altro, "l'esigenza" di non pagare somme in nero.

Si era creato, in tal modo, un sistema di c.d. "triangolazione", nel quale Biasi è creditore di De Lorenzo e questi è <<creditore>> degli imprenditori; quindi, secondo sofisticati accordi (che hanno consentito di accontentare tutti con un giro apparentemente "pulito" perchè documentato fiscalmente da fatture), Biasi emetteva bolle di accompagnamento e fatture a carico di imprese <<debitrici>> di "mazzette" a De Lorenzo, ottenendo pertanto da costoro il pagamento relativo: con tale sistema, in definitiva, Biasi otteneva quanto dovutogli, le imprese si ingraziavano (o ringraziavano) De Lorenzo, e questi risparmiava i soldi da dare a Biasi.

In questo contesto va inquadrata la vicenda della Coca Cola Light.

Fra le fatture che lo stesso Biasi ammise essere fittizie secondo la ricostruzione ora riportata, vi erano la n° 90/91 di £ 35.700.000 e la n° 201/91 di 35.700.000 (cfr. annotazione n° 276/165 della PG-CC depositata il 5.7.1994) emesse a favore della società SNIBEG, risultata poi essere una delle imbottigliatrici



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Coca Cola.

Inoltre, una delle titolari di detta società, MATARAZZO DI LICOSA Anna, presentatasi spontaneamente al Pm, non solo ha ammesso che dietro la fattura-Simeone non vi era alcuna prestazione effettuata da questa tipografia a favore della SNIBEG, ma ha lealmente parlato di una complessiva "mazzetta" di f. 200.000.000 pagata a De Lorenzo, su autorizzazione dei vertici della "Coca Cola Italia", sotto forma di pagamento di una serie di fatture emesse da società e/o enti direttamente o indirettamente riferibili a lui.

Scopo della dazione era l'ottenimento di una serie di vantaggi per la Coca Cola stessa, che - lungi dal subire qualsivoglia ipotizzabile "pressione" - si adoperò per "mettersi a disposizione"; il tutto per raggiungere l'obiettivo di una rapida registrazione in vista del lancio della versione "light" della Coca Cola; ma soprattutto per ottenere agevolazioni in relazione all'utilizzazione di un dolcificante (ACESULFAME K) che poteva risultare dannoso per le donne gravide ed i bimbi in tenera età, se assunto in particolari dosaggi.

Ecco come si esprime la MATARAZZO nel corso dell'interrogatorio 12.7.1994:

"...Nell'anno 1990, sorse la necessità per la COCA COLA di ottenere un adeguamento della normativa italiana a quella europea, in tema di dolcificanti; in pratica, in Italia non vi era un prodotto COCA COLA senza zucchero, al contrario di quanto avveniva in altri paesi. La COCA COLA Italia, sapendo che io conoscevo il ministro De Lorenzo, napoletano come me e da poco insediato nella carica, mi chiese di procurare un incontro con lui per sottoporgli la questione, in quanto si voleva lanciare sul mercato la Coca Cola con il dolcificante ASPARTAME. Dopo averne parlato con la moglie di De Lorenzo, questi mi fissò un appuntamento presso il ministero, cui presero parte, oltre a me ed allo stesso De Lorenzo, anche il dott. FOGLI Aurelio (chimico facente parte della Coca Cola Italia di Milano), ed il prof. SILANO Vittorio (facente parte del ministero). Nel corso di tale incontro, avvenuto verso il mese di maggio 1990, si parlò di tale problematica. La questione sembrava avviata a positiva definizione, ed il prof. SILANO (direttore della divisione "alimentazione e nutrizione" del ministero), sembrava ben orientato, anche all'esito di un incontro ulteriore che avemmo presso il suo ufficio al ministero.

Le pratiche andarono avanti fino al dicembre 1990, ed era pronta per la firma del ministro una circolare ministeriale sull'uso dell'ASPARTAME, allorquando dalla COCA COLA Italia mi fecero sapere che, per il corretto mantenimento nel tempo del prodotto, era necessario, oltre all'ASPARTAME, usare un altro dolcificante, l'ACESULFAME K. Preciso che tale prodotto era consentito dalla normativa italiana, solo che il prof. FOGLI comunicò che, per poterlo usare, era necessario che fosse indicato sull'etichetta non solo la presenza di tale dolcificante, ma anche l'avvertenza

che, per un uso oltre un certo limite, il prodotto diventava sconsigliabile per le donne in gravidanza e per i bambini nella prima infanzia.

Per la verità, il prof. FOGLI già sapeva di questa necessità di avvertenza, solo che non era stata prospettata al ministero inizialmente la presenza anche di tale dolcificante, in quanto la divisione marketing della Coca Cola Italia riteneva che il mettere l'avvertenza sopra richiamata avrebbe potuto comportare un danno per l'azienda e per il lancio del prodotto.

Inoltre, la COCA COLA, per superare la necessità di mettere quell'avvertenza sull'etichetta, voleva che si definissero normativamente i limiti di tollerabilità dell'ACESULFAME K; in tal modo, fissati tali limiti, se un prodotto si fosse mantenuto nei limiti stessi, non c'era bisogno di fare quell'avvertenza.

Fui incaricata di risolvere la questione, e ne parlai con il prof. Silano, il quale mi disse che si poteva risolvere la situazione, ma che (data la nostra necessità di partire a marzo con il lancio del prodotto), essendo già gennaio, non vi erano i tempi tecnici per definire il tutto, visto che si doveva anche modificare la normativa.

Ne parlai allora con De Lorenzo, durante un cocktail a Napoli, e nel corso della discussione lui mi disse che vi erano problemi, anche perchè la commissione ministeriale dietetica, che avrebbe dovuto studiare il caso, era stata sciolta e se ne doveva riunire un'altra. Mi disse che le mie richieste erano una "forzatura"; mi disse anche che avevamo "trascurato" Marone (il quale in precedenza era stato il nostro assicuratore, per poi essere messo da parte quando cambiò la gestione amministrativa della Snibeg), e mi chiese se in qualche modo avrei dovuto aiutarlo; mi disse comunque che ne avrei dovuto parlare con Marone.

Ne parlai con Marone, nel suo ufficio in Napoli, Via Cervantes, ed esposi tutti i problemi e le richieste della Coca Cola. Marone disse che avrebbe dovuto approfondire la questione con Silano e che si poteva riconvocare la vecchia commissione che era già a conoscenza dei problemi. Marone mi disse che il tutto era "complicato", ed io chiesi come era possibile per noi essere "utili" per loro, visto che era mia intenzione portare a compimento la pratica tutta.

In una successiva occasione, Marone mi disse che, in occasioni simili, loro avevano fatto una richiesta di "2 o 3"; io pensai che fossero 20 o 30 milioni; poi ho capito che lui intendeva riferirsi a 200-300 milioni, cifra che esplicitò in un successivo incontro.

Ne parlai con i responsabili della COCA COLA ITALIA, i quali mi delegarono tutta la gestione della situazione, autorizzandomi alle erogazioni, ma raccomandandosi a che non vi fossero elargizioni di denaro contante, ma che il tutto avvenisse in modo tale che vi fossero regolari contabilizzazioni e che vi fosse in un certo senso un ritorno di immagine per la COCA COLA. A tale riunione in COCA COLA presero parte il presidente (MARAZZINI Gilbert), il direttore generale (STUCCHI Carlo), il direttore tecnico (BUDA Vito), i quali, dopo discussione, decisero che si



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

doveva pagare attraverso delle sponsorizzazioni, e mi indirizzarono verso il dr. CONSONNI Attilio, direttore delle relazioni esterne della COCA COLA Italia, demandando a me il compito di mantenere i contatti e risolvere in concreto la situazione.

Parlai con il dr. CONSONNI, il quale insistette perchè io concludessi la questione mediante delle sponsorizzazioni che fossero utili anche per la Coca Cola sotto il profilo del ritorno di immagine.

Ne parlai quindi con Marone, il quale mi chiese una serie di prestazioni, e con lui concordammo varie prestazioni, sempre con un ritorno di immagine per la COCA COLA.

1) In primo luogo, Marone mi chiese di pagare una fattura di una tipografia (la SIMEONE); fu lui a consigliarmi di mandargli un pieghevole da noi già curato, e disse che formalmente ci sarebbe stata una ristampa di tale pieghevole, e che la tipografia avrebbe emesso la relativa bolla di accompagnamento e fattura, che noi avremmo pagato. In effetti sulla bolla (che Marone mi consegnò) e sulla fattura (n° 90/91) è indicata una ristampa di pieghevoli, che non vi è stata, per cui effettivamente pagammo per una prestazione mai ricevuta; per tale fattura pagai £ 30.000.000 + IVA.

2) In secondo luogo, mi propose l'acquisto di sacchetti di carta presso una sua società, IMECD, con il marchio della COCA COLA; tale prestazione risultò soddisfacente, tanto che siamo ancora clienti; per tale fornitura, pagai £ 20.000.000 + IVA.

3) In terzo luogo, mi propose di fare pubblicità su un periodico, "L'OPINIONE DEL MEZZOGIORNO", che mi disse essere di De Lorenzo, circostanza, peraltro che io già conoscevo, perchè mio marito è anch'egli liberale; per tale pubblicità pagai £ 30.000.000 + IVA.

4) In quarto luogo, Marone mi propose di fare una campagna pubblicitaria per CANALE 8, che sapevo essere del FLI; per tale pubblicità pagai £ 20.000.000 + IVA.

5) Verso settembre 1991, Marone mi chiamò e mi disse che queste ultime forme di sponsorizzazione erano troppo complicate, per cui si doveva fare un'altra fattura della SIMEONE; ed infatti, con le stesse modalità, vi fu l'emissione di una seconda fattura per la quale pagai £ 30.000.000 + IVA (fattura 201/91).

6) Marone poi mi chiese di fare un'ulteriore sponsorizzazione attraverso l'associazione "AMBIENTE FUTURO", con la quale avevamo già fatto in precedenza sponsorizzazioni. Sapevo che dietro tale associazione vi era il figlio di De Lorenzo Francesco, Ferruccio. Per tale sponsorizzazione pagai £ 70.000.000 .



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le prime 5 situazioni furono a carico della SNIBEG, mentre la sesta a carico della COGEB di Piacenza, società di produzione di lattine (controllata dalla COCA COLA ITALIA) che sponsorizza le attività sul riciclaggio delle lattine..." .

Le riferite dichiarazioni della Matarazzo hanno altresì ricevuto sostanziale conferma da quelle dello Stucchi Carlo, dirigente della Coca Cola Italia, già all'epoca dei fatti, presentatosi spontaneamente a questo Ufficio in data 17-11-94, per rendere interrogatorio.


Si desume infatti dal tenore complessivo di dette dichiarazioni che lo Stucchi ha avallato, confermandola la circostanza della richiesta di pagamento effettuata alla Matarazzo dal ministro De Lorenzo per il tramite del suo segretario Marone; richiesta che avrebbe dovuto compensare il Ministro stesso per l'interessamento nella definitiva deposizione della pratica riguardante le autorizzazioni alla commercializzazione della Coca Cola Light. Confermava inoltre lo Stucchi che l'intero iter relativo ai contatti con il Ministero della Sanità al riguardo si era articolato attraverso plurimi incontri avutisi con la stessa Matarazzo, nonché con il Fogli (responsabile degli affari scientifici della Coca Cola Italia) e il dott. Silano del Ministero, e che tale iter stesso aveva tratto origine da un pregresso incontro fra la Matarazzo ed il ministro della Sanità. Peraltro, anche laddove lo Stucchi non supporta gli assunti della Matarazzo (nella parte cioè in cui lo stesso asserisce che la Coca Cola Italia in buona sostanza prese le distanze dalla vicenda una volta conosciuta la circostanza della richiesta di pagamento) è comunque significativo che il punto fermo della sollecitata "mazzetta" e della sua provenienza dal Ministro, in base al suo interessamento, non viene posto in discussione (cfr. interrogatorio in data 17-11-94).

In tutte le ipotesi di corruzione attribuite al De Lorenzo si è sempre fatto esplicito e costante riferimento alle funzioni da lui esercitate e alla contrarietà della sua condotta al dovere di imparzialità.

Anche nella vicenda in esame gli interventi attribuiti al De Lorenzo per la registrazione del nuovo prodotto o per favorire le imprese facenti capo alla Coca Cola in relazione alla definizione di talune pratiche burocratiche si collocano tutti nell'ambito delle funzionali competenze del Ministro della Sanità; nell'ambito delle predette attribuzioni, infatti, rientrano senza dubbio l'autorizzazione ed il controllo sulla produzione ed il commercio di tutti i prodotti alimentari, nonché la direzione sulla divisione "alimentazione e nutrizione" del Ministero della Sanità.

È altresì compito del Ministro della Sanità predisporre il preventivo di spesa per il dicastero a lui affidato, nonché dare esecuzione alle direttive della CEE in tutta la materia sanitaria.

Da ciò discende che spetta al Ministro esprimere in tali materie



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le sue qualificate valutazioni ed assumere le relative decisioni in ottemperanza al dovere di assicurare il buon andamento e l'imparzialità nell'amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

Invero la condotta contestata al De Lorenzo, in violazione del predetto dovere di imparzialità, integratrice della ipotesi di corruzione, non può essere disgiunta da quella concernente il finanziamento illecito del Partito Liberale Italiano, essendosi in presenza di un concorso formale tra i predetti reati. Sicché anche tale reato, così come il ricorso alle modalità della falsa fatturazione da parte delle imprese corruttrici che serviva a giustificare fraudolentemente gli illeciti versamenti, è stato commesso in violazione di quei preminenti interessi pubblici che dovrebbero caratterizzare l'esercizio di funzioni di Governo.

Non va neppure trascurato - per dimostrare l'assoluta pretestuosità delle fatture pagate dalle consociate della Coca Cola - quanto emerge dalle dichiarazioni convergenti dello stesso Biasi e della Matarazzo - che la ristampa dei pieghevoli non fu mai effettuata e che pertanto furono emesse e pagate delle fatture per lavori del tutto inesistenti.

In sostanza, la commissione di lavori a favore di società o persone vicine al De Lorenzo era solo un pretesto per intascare dalla Coca Cola contribuzioni non lecite, che erano in tal modo mascherate attraverso le predette false fatturazioni: in ciò si sostanzia l'ipotesi di corruzione in esame.

o o o o o

Sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla MATARAZZO, e della documentazione dalla stessa prodotta in data 13.7.94 e quella acquisita presso il Ministero della Sanità, nonché sulla base dei primi accertamenti operati dai CC, come emergono dalla nota già menzionata, nonché ancora alla stregua delle dichiarazioni dello Stucchi, ritiene questo Collegio che debbano svolgersi ulteriori indagini, previa richiesta di autorizzazione a procedere al competente Senato della Repubblica, stante la posizione ministeriale di De Lorenzo l'epoca dei fatti.

P.Q.M.

si richiede autorizzazione a procedere al Senato della Repubblica nei confronti delle seguenti persone:

- 1) DE LORENZO Francesco n. Napoli il 5.6.1938




XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) MARONE Giovanni n. Napoli il 28.4.1946
- 3) BIASI ULISSE, n. Napoli il 16.4.1938 res. Forio d'Ischia
via Tironi n° 31, di fatto domiciliato in Napoli
- 4) MATARAZZO DI LICOSA ANNA, n. a Napoli il 21.9.1944,
- 5) FOGLI AURELIO, n. Milano il 3.12.1928,
- 6) MARAZZINI GILBERT JOHN, n. New York il 14.5.1922,
- 7) STUCCHI Carlo, n. Milano il 26.12.1936,
- 8) BUDA VITTORIO, n. Milano il 4.3.1925,
- 9) CONSONNI ATTILIO, n. Milano il 7.1.1938,

per i seguenti reati loro rispettivamente addebitati:

DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
MATARAZZO DI LICOSA ANNA
FOGLI AURELIO
MARAZZINI GILBERT JOHN
STUCCHI CARLO
BUDA VITTORIO
CONSONNI ATTILIO

1) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. 319-321 c.p. perchè in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, MATARAZZO DI LICOSA Anna (responsabile della soc. SNIBEG, imbottigliatrice per conto della Coca Cola Italia), su incarico di FOGLI Aurelio (chimico presso la Coca Cola Italia), MARAZZINI Gilbert John (Presidente ed Amministratore delegato della Coca Cola Italia), STUCCHI Carlo (Direttore Generale della Coca Cola Italia), BUDA Vittorio (direttore tecnico della Coca Cola Italia) e CONSONNI Attilio (direttore delle relazioni esterne della Coca Cola Italia), dopo accordi di massima con DE LORENZO Francesco, parlamentare del PLI e Ministro della Sanità, e su indicazioni specifiche di MARONE Giovanni, segretario particolare di De Lorenzo, versava a quest'ultimo, direttamente o a mezzo di altra società riferibile alla Coca Cola



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Italia, la somma complessiva di f 200.000.000 + IVA (articolata in pagamenti di fatture alla tipografia SIMEONE, in inserzioni pubblicitarie su OPINIONE DEL MEZZOGIORNO e CANALE 8, acquisto di sacchetti di carta presso l'impresa IMECO riferibile a Marone, finanziamenti all'associazione AMBIENTE FUTURO), il tutto perchè De Lorenzo compisse atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, e consistenti nel dover curare la positiva definizione delle pratiche di registrazione del prodotto dietetico "COCA COLA LIGHT", evitando la segnalazione della nocività di un componente (Acesulfame K) a determinate dosi e per determinate categorie di persone, e nel dover curare l'adozione di provvedimenti normativi tesi a favorire un'utilizzazione meno vincolata del cennato componente.

In Napoli, fra il 1990 ed il 1991.

DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
BIASI ULISSE
MATARAZZO DI LICOSA ANNA
FOGLI AURELIO
MARAZZINI GILBERT JOHN
STUCCHI CARLO
BUDA VITTORIO
CONSONNI ATTILIO

2) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv cp, 7 L. 195/74 e 4 659/81, perchè in concorso come specificato al capo 1) e previo il raggiungimento degli accordi con DE LORENZO e MARONE ivi descritti, ed in concorso altresì con BIASI Ulisse, titolare della tipografia "SIMEONE", con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, la MATARAZZO DI LICOSA, FOGLI, MARAZZINI, STUCCHI, BUDA, CONSONNI, erogavano a favore di DE LORENZO Francesco, in violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti, la somma complessiva di lire 200.000.000, di cui lire 60.000.000 + IVA, destinate alla tipografia SIMEONE, a fronte di prestazioni inesistenti da parte della Simeone, che invece accreditava verso De Lorenzo dette somme per la fornitura di materiale elettorale.

Entrambi i reati in Napoli, fra il 1990 ed il 1991.

Il Presidente
(F.to Marco OCCHIOFINO)

I Giudici
(F.to Elvira TORTORI
Francesco PELLECCIA)